

PRODOTTO: "DONAZIONE FACILE - BANCA DONATARIO"

Il presente documento è stato realizzato nel gennaio 2021 ed è l'ultimo disponibile.

COMPAGNIA: Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla *Malta Financial Services Authority*. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale in Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta. La succursale italiana ha sede in Via G. Mengoni 4, 20121 Milano.

Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

Donazione *Facile* – Banca Donatario è una polizza assicurativa danni a copertura del rischio di perdita della garanzia ipotecaria concessa su beni immobili.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ La polizza copre il soggetto assicurato, e cioè la banca che finanzia il donatario dell'immobile (il contraente) ed acquisisce il diritto di ipoteca su tale immobile, dal rischio di perdita della garanzia ipotecaria a seguito del positivo esperimento da parte del legittimario di un'azione di riduzione ereditaria nei confronti del donatario ai sensi delle disposizioni del codice civile (artt. 557 e ss. c.c.), cui consegua la restituzione dell'immobile ex artt. 561 e 563 c.c..

Possono richiedere ed acquistare la copertura, diventando contraenti: il donatario legittimario dell'immobile o suoi aventi causa a titolo universale che è/sono in procinto di ottenere o ha/hanno ottenuto un finanziamento bancario garantito da ipoteca per la ristrutturazione dell'immobile donato o per ragioni di liquidità.

La Compagnia indennizza il rischio assicurato, versando a favore dell'assicurato un importo pari al capitale residuo del finanziamento, alla data di notifica dell'azione di riduzione esercitata dal legittimario nei confronti del contraente, donatario dell'immobile, e fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



COSA NON È ASSICURATO?

✗ Il donatario non può essere assicurato ai sensi della polizza.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

! In determinate circostanze – ove esistenti alla data di decorrenza della polizza - la copertura assicurativa non troverà applicazione perché sintomo di un rischio già in essere, e cioè:

- o nel caso in cui risulti trascritto nei registri immobiliari un atto di opposizione alla donazione;
- o nel caso in cui l'assicurato ed il contraente siano consapevoli che è stata minacciata o intrapresa un'azione legale che possa comportare la restituzione dell'immobile.



DOVE VALE LA COPERTURA?

La polizza tutela la banca finanziatrice dalla perdita della garanzia ipotecaria - a seguito dell'esercizio di un'azione di riduzione ereditaria – su beni immobili donati siti in Italia o all'estero qualora alla successione del donante si applichi la legge italiana.



CHE OBBLIGHI HO?

Il sottoscrittore ha il dovere di rilasciare talune dichiarazioni a favore della Compagnia che consentono a questa ultima di avere un set di informazioni adeguato per l'emissione della relativa copertura assicurativa. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, in particolare per dolo o colpa grave, potrebbero comportare il venire meno della copertura assicurativa a seguito dell'azione di annullamento eventualmente esercitata da parte della Compagnia.

Il contraente e l'assicurato, nonché, nel corso della durata della polizza ogni nuovo contraente e/o assicurato, hanno l'obbligo di fornire alla Compagnia talune informazioni identificative.

Il contraente e/o l'assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia qualsiasi azione di riduzione della donazione dell'immobile intrapresa o anche solo minacciata dall'erede legittimario al fine di ottenere la restituzione dell'immobile, fornendo ogni documento e comunicazione utile per la valutazione della predetta richiesta.

Il contraente e/o l'assicurato devono garantire alla Compagnia, nei limiti di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, il diritto di agire o resistere all'azione del legittimario e sottoscrivere ogni opportuno documento richiesto dalla Compagnia per tale azione, nonché prestare alla Compagnia, a spese di quest'ultima, ogni ragionevole assistenza in ogni altra azione o procedimento, come pure in ogni altra azione legittima che si renda opportuna o necessaria a ragionevole giudizio della Compagnia.

Ogniqualevolta la Compagnia abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo ai sensi della polizza, sarà fatto salvo il diritto della Compagnia di surrogarsi nei diritti dell'assicurato e di agire in rivalsa nei confronti del contraente, di qualsiasi legittimario, e di ogni loro avente causa. Non rilevano gli atti che possano aver ridotto i diritti e le facoltà esercitabili dalla Compagnia, eventualmente posti in essere dall'assicurato. L'assicurato, su richiesta della Compagnia, trasferirà alla stessa tutti i diritti e i rimedi nei confronti di qualunque soggetto, o in relazione a qualsiasi immobile, che dovessero risultare necessari al fine di salvaguardare il diritto di surrogazione e/o rivalsa.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il pagamento del premio deve essere effettuato prima della decorrenza della polizza (che coincide con la data in cui il premio viene incassato). Il premio può essere pagato tramite bonifico bancario direttamente all'agente – che agisce per conto della Compagnia - secondo le modalità dallo stesso comunicate.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto si considera concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza della polizza. La polizza copre il rischio assicurato, entro i limiti di capienza del massimale come fissato nelle condizioni di polizza, dalla data di decorrenza del contratto, come indicata innanzi, sino alla prescrizione del diritto del legittimario ad agire nei confronti del donatario dell'immobile o del terzo acquirente dell'immobile per ottenerne la restituzione, o alla rinuncia di tale diritto o alla decadenza dallo stesso, ovvero, sino al momento della soddisfazione delle ragioni creditorie derivanti dal finanziamento.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

La polizza non prevede il diritto di recesso e terminerà dunque alla sua naturale scadenza, salvo nel caso in cui essa sia stata distribuita tramite tecniche di comunicazione a distanza, attraverso l'accesso al sito www.assicurazionedonazione.it o www.donazionefacile.it. In tale ipotesi, troveranno applicazione le norme a tutela del consumatore che prevedono la possibilità di recedere entro 14 giorni dalla data di decorrenza della polizza. Il recesso si esercita mediante l'invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Heca Unipersonale S.r.l., Via Roma, 42/b 66026 – Ortona (Ch), all'attenzione de legale rappresentante; detta comunicazione dovrà essere anticipata via email a Heca Unipersonale S.r.l. al seguente indirizzo: donazione@hecamga.it.

Assicurazione danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

STEWART TITLE EUROPE LTD
DONAZIONE FACILE - BANCA DONATARIO

Il presente DIP aggiuntivo danni è stato realizzato nel gennaio 2021 ed è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Stewart Title Europe Ltd: sede legale a Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta e succursale italiana in Via G. Mengoni 4, 20121 Milano, tel. +39 02 303 15126; www.stewarteu.com; e-mail: Italy@stewart.com; PEC: stewartitaly@pec.it

Stewart Title Europe Ltd, è soggetta a direzione e coordinamento di Stewart Title Limited con sede in Haymarket 11, SW1Y 4BP Londra, Regno Unito. Entrambi fanno parte del gruppo Stewart Title Guaranty Company con sede in 1980 Post Oak Blvd, Huston, Texas, 77056, Stati Uniti d'America.

Stewart Title Europe Ltd è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza maltese ("Malta Financial Services Authority") n. C 97240, ed è iscritta al n. D976R degli elenchi delle imprese comunitarie operanti in Italia, annesso in appendice all'Albo delle Imprese di Assicurazione dell'IVASS. L'impresa opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta, nello svolgimento della sua attività, al controllo della Malta Financial Services Authority.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Stewart Title Europe Ltd è di Euro 3,47 milioni, di cui Euro 3,1 milioni relativi al capitale sociale ed Euro 0,37 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali. Si specifica che l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è pari a Euro 1,5 milioni, l'importo del requisito patrimoniale minimo è pari ad Euro 2,5 milioni, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a Euro 3 milioni e che il valore dell'indice di solvibilità (*solvency ratio*) dell'impresa è pari a 120%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Il contratto garantisce l'assicurato, sino a concorrenza del massimale, contro il rischio di perdita dell'ipoteca sull'immobile a seguito dell'emissione di una sentenza definitiva che:

- i) accolga l'azione di riduzione della donazione dell'immobile proposta dal legittimario nei confronti del donatario ai sensi delle disposizioni degli artt. 553 e ss. c.c., cui consegua la restituzione dell'immobile ex art. 561 c.c.; oppure
- ii) nel caso in cui contraente sia un terzo acquirente dell'immobile, accolga l'azione di restituzione dell'immobile proposta dal legittimario ai sensi dell'art. 563 c.c.

L'importo dell'indennizzo spettante ai sensi della polizza sarà pari alla minor somma tra il massimale, come stabilito ai sensi di polizza ed il capitale residuo del finanziamento erogato dall'assicurato (la banca finanziatrice) nei confronti del donatario alla data di notifica dell'azione esercitata dal legittimario nei confronti del donatario.

L'importo dell'indennizzo dovuto ai sensi della polizza sarà ridotto:

- i) del capitale che deve risultare rimborsato ai sensi del contratto di finanziamento, ma che non è stato pagato alla data di notifica dell'azione di riduzione esercitata dal legittimario nei confronti del donatario; nonché
- ii) del capitale eventualmente rimborsato dal debitore del finanziamento alla predetta data.

Il massimale non potrà in ogni caso eccedere il valore dell'ipoteca.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

La polizza non prevede opzioni con riduzioni di premio e/o con premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non potrà essere assicurato il donatario.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?


La copertura non troverà applicazione, ove alla data di decorrenza della polizza:
(a) risulti trascritto nei registri immobiliari un atto di opposizione alla donazione, ex art. 563 c.c.;
(b) nel caso in cui l'assicurato ed il contraente siano consapevoli che è stata minacciata o intrapresa un'azione legale che possa comportare la restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 561 c.c..





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: ai fini del pagamento dell'indennizzo il contraente e/o l'assicurato dovrà comunicare tempestivamente alla Compagnia, per il tramite del soggetto distributore, la società Heca Unipersonale S.r.l., entro 15 giorni lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi azione proposta o anche soltanto paventata dal legittimario, nell'ambito di una procedura giudiziale (ad esempio con atto di citazione) o in altro modo (ad esempio per corrispondenza) nei confronti del donatario, al fine di ottenere la riduzione della donazione dell'immobile e la restituzione dello stesso ai sensi delle disposizioni del c.c.. Tale comunicazione dovrà contenere il numero di riferimento della polizza e ad essa l'assicurato dovrà allegare, unitamente alla copia della documentazione comprovante la richiesta del legittimario (e.g. intimazione, atto di citazione, ecc.), ogni altro documento correlato, nonché ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.
	Assistenza diretta/in convenzione: non è prevista la fornitura di prestazioni dirette da enti o strutture convenzionate con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: La comunicazione relativa al sinistro deve essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Heca Unipersonale S.r.l., Via Roma, 42/b 66026 – Ortona (Ch), all'attenzione del legale rappresentante, e dovrà essere anticipata via email a Heca Unipersonale S.r.l. al seguente indirizzo: donazione@hecamga.it .
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Il premio e l'indennizzo di polizza sono calcolati sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente. Il contraente, sottoscrivendo la polizza, attesta che le dichiarazioni rese in relazione a qualsiasi fatto o circostanza alla data della polizza sono complete, veritiere e corrette. Qualsiasi dichiarazione inesatta, omissione, falsa dichiarazione, o reticenza del contraente o dell'assicurato relative al rischio assicurato, può causare l'annullabilità del contratto (art. 1892 c.c.) o la riduzione della somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 c.c.). Fatto salvo quanto precede e i rimedi esperibili dalla Compagnia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte, non saranno azionabili dalla Compagnia i rimedi previsti dall'art. 1898 c.c. qualora vi sia un aggravamento del rischio dovuto al verificarsi di un cambiamento delle circostanze successivamente alla data di decorrenza della polizza.
Obblighi dell'impresa	Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'assicurato avente ad oggetto la richiesta di indennizzo (ovvero dal ricevimento della prima di tali comunicazioni, nel caso in cui la Compagnia riceva più di una comunicazione) e della documentazione correlata, la Compagnia effettuerà le opportune indagini al fine di stabilire se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ambito di applicazione della polizza. Se, a seguito delle indagini, la Compagnia ha stabilito che l'evento comunicato non risulta coperto dalla polizza, ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato, specificandone i motivi. Se, invece, la Compagnia ha stabilito che l'evento comunicato risulta coperto dalla polizza, la Compagnia può alternativamente: (i) procedere al pagamento dell'indennizzo senza attendere di ricevere copia autentica della sentenza definitiva che, in accoglimento dell'azione proposta dal legittimario, dichiara la riduzione della donazione dell'immobile cui consegua la restituzione dello stesso ai sensi dell'art. 561 c.c. o, nel caso in cui il contraente sia un terzo acquirente dell'immobile, la restituzione dello stesso ai sensi dell'art. 563 c.c.; oppure (ii) sospendere il pagamento dell'Indennizzo sino al ricevimento del predetto provvedimento giudiziario. Nel caso in cui la Compagnia comunichi all'assicurato l'intenzione di procedere secondo le


	<p>modalità di cui al punto (i) che precede, allora verserà l'indennizzo entro i 15 giorni lavorativi successivi.</p> <p>Al di fuori di quest'ultima ipotesi, la Compagnia verserà l'indennizzo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di copia autentica della sentenza definitiva che accolga l'azione proposta dal legittimario, ovvero, qualora si fosse addivenuti a una transazione relativamente ad essa, con il previo consenso scritto della Compagnia, entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia della stipulazione della transazione.</p>
--	--

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il versamento dei premi deve essere effettuato prima della decorrenza della polizza.</p> <p>Il pagamento del premio può essere effettuato mediante bonifico bancario.</p>
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui il contratto sia concluso a distanza tramite internet, il contraente ha diritto al rimborso del premio versato nel caso in cui, ai sensi dell'art. 67- duodecies del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), eserciti il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza; - in caso di estinzione anticipata del finanziamento successivamente all'emissione della polizza, il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio non usufruita, a decorrere dal giorno di estinzione del finanziamento, al netto di eventuali imposte. L'importo del premio rimborsabile è calcolato secondo un criterio proporzionale specificato nelle condizioni di polizza (paragrafo 5.1, recante "Rimborso anticipato del Finanziamento").

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il contratto si considera concluso dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio versato dal contraente. La polizza copre il rischio assicurato, entro i limiti di capienza del massimale come fissato nelle condizioni di assicurazione, dalla data di decorrenza del contratto, come indicata innanzi, sino alla prescrizione del diritto del legittimario ad agire nei confronti del donatario dell'immobile o alla rinuncia di tale diritto o alla decadenza dallo stesso, ovvero, sino al momento della soddisfazione delle ragioni creditorie derivanti dal finanziamento.</p>
Sospensione	<p>Non è possibile sospendere le garanzie.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>La polizza non prevede contrattualmente il diritto di recesso. Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia concluso a distanza tramite internet, il contraente ai sensi dell'art. 67- duodecies del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza.</p>
Risoluzione	<p>Il contratto non prevede la facoltà del contraente di risolvere il contratto.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<ul style="list-style-type: none"> - Contraente è il donatario legittimario dell'immobile o suoi aventi causa a titolo universale che è/sono in procinto di ottenere o che ha/hanno ottenuto un finanziamento bancario garantito da ipoteca per la ristrutturazione dell'immobile donato o per ragioni di liquidità, o l'eventuale terzo acquirente dell'immobile a cui si trasferisca il finanziamento. - Assicurato è la relativa banca finanziatrice. 	

 Quali costi devo sostenere?	
<ul style="list-style-type: none"> • Costi di intermediazione La quota parte percepita dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è mediamente pari al 30%. 	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Gli eventuali reclami andranno inviati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Heca Unipersonale S.r.l., Via Roma, 42/b 66026 – Ortona (Ch), all'attenzione de legale rappresentante, e dovranno essere anticipati via email a Heca Unipersonale S.r.l. con in copia Stewart Title Europe Ltd, Succursale di Milano, ad entrambi i seguenti indirizzi: donazione@hecamqa.it; Italy@stewart.com.</p> <p>I reclami, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, riceveranno riscontro nel termine di 45 giorni dal loro ricevimento.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente, è possibile rivolgersi all' Officer of the Arbiter for Financial Services al seguente indirizzo: 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana, FRN 1530 Malta, Tel: +356 21249245, Email: complaint.info@asf.mt.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en).</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.